

J.E. 9  
26 GEN. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

25 GEN. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 23 del \_\_\_\_\_

Oggetto: Giudizio: Tribunale di Benevento sig. Castiello Luigi; Tribunale di Benevento- Appello avverso la sentenza n.192/04 Sig. Fortunato Fabio - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | _____          |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di citazione Tribunale di BN il sig. Castiello Luigi; Tribunale di Benevento- Appello avverso la sentenza n. 192/04 Sig. Fortunato Fabio c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determine nn. 42/ 1/05; 43/ 1/05 si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determine nn. 42/ 1/05;43 /1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine nn.42/1/05; 43/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi il Tribunale di Benevento sig. Castiello Luigi c/A.P; Tribunale di Benevento sig. Fortunato Fabio c/ A.P.;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine MARDONE)

N. 24 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 11 FEB. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 FEB. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 11 FEB. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

il _____	prot. n. <u>1352/15205</u>
il _____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

176  
11.2.05

**PROVINCIA di BENEVENTO**

**Settore Servizi ai Cittadini**

**Servizio Affari Generali**

Prot. n. 1352

Benevento, li 15 FEB 2005

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AVVOCATURA PROVINCIALE  
SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 23 DEL 25.01.2005 AD OGGETTO: GIUDIZIO:  
TRIBUNALE DI BENEVENTO SIG. CASTIELLO LUIGI -  
TRIBUNALE DI BENEVENTO - APPELLO AVVERSO LA  
SENTENZA N. 192/04 SIG. FORTUNATO FABIO - RATIFICA ATTI  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera esecutiva indicata in  
oggetto -

**IL DIRIGENTE**  
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gca

119  
27.1.05

**PROVINCIA di BENEVENTO**  
**SETTORE SERVIZI AI CITTADINI**  
**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Prot. n. 733.....

Benevento, lì **27 GEN. 2005**.....

*U.O.:* Consiglio/**GIUNTA**

*MINUTA*

**AL PRESIDENTE**  
**NUCLEO VALUTAZIONE**  
**C/O RAGIONERIA**

**SEDE**

**OGGETTO: DELIBERA N. 23 DEL 25.01.2005 AD OGGETTO: GIUDIZIO:  
TRIBUNALE DI BENEVENTO SIG. CASTIELLO LUIGI;  
TRIBUNALE DI BENEVENTO - APPELLO AVVERSO LA  
SENTENZA N.192/04 SIG. FORTUNATO FABIO - RATIFICA ATTI E  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO -**

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

**IL DIRIGENTE**  
**Dr.ssa Patrizia FARANTO**



*opm*


ATTO DI CITAZIONE

CASTIELLO LUIGI, nato il 09.06.1956 a Benevento ed ivi residente alla Via G. Piermarini, 13, c.f.:CSTLGRU56H09A783Q, rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Spina, presso il quale elett.te domicilia in Benevento al Viale dei Rettori, 38, giusta mandato a margine del presente atto;

PREMESSO

- 1) che l'istante è proprietario dell'autovettura Mercedes E 270 CDI tg.CB017MS;
- 2) che in data 18.05.2004 la predetta vettura, condotta dall'attore, nel percorrere la Strada Provinciale Ginestra - Malvizze, finiva in una buca che occupava la sede stradale;
- 3) che la situazione di pericolo non era evitabile nè prevedibile, poichè essa non era in alcun modo segnalata;
- 4) che, a seguito dell'occorso, la vettura attorea riportava ingenti danni per un totale di €. 4.416,60 (all.2), e doveva essere rimossa mediante l'ausilio di un soccorso stradale (all.3);
- 5) che nell'immediatezza del fatto intervenivano sul luogo del sinistro i Carabinieri della Stazione di Castelfranco in Miscano che redigevano verbale di intervento (all.4);
- 6) che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi esclusivamente all'Amministrazione Provinciale di Benevento, proprietaria della strada, che ometteva sia di provvedere all'ordinaria manutenzione del piano viabile che di segnalare la situazione di pericolo;
- 7) che, pertanto, nella fattispecie ricorre l'applicabilità del principio acquisito e consolidato in dottrina e giurisprudenza, secondo il quale l'Ente proprietario di una strada pubblica, in osservanza al principio del "neminem ledere" è tenuto a mantenere la strada in condizioni di transitabilità tali che non costituiscano per l'utente (che fa ragionevolmente affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosidetto insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez. III,

COPIA



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 000874 Data 18/01/2005  
Oggetto ATTO DI CITAZIONE PER C/D  
CASTIELLO LUIGI  
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. 403  
Del 18.1.05

13.05.02 n.6807, Cass. Civ. Sez.III, 24.01.1995, n.908, Cass. Civ. Sez.III, 28.04.1997, n.3630, e numerose altre).

Nel caso di specie ricorrono entrambi questi elementi, come dimostra la documentazione allegata e come sarà ulteriormente dimostrato nel corso dell'istruttoria giudiziale;

- 8) che la responsabilità dell'Amministrazione Provinciale è rilevabile anche sotto diverso profilo poiché dalla proprietà della strada discende in capo all'Ente convenuto non solo l'obbligo della manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei sui confronti della presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c., qualora, come nella fattispecie, abbia ommesso di vigilare al fine di impedire l'insorgere di una situazione di pericolo (cfr. Cass. Civ. Sez.III, 20.11.98 n.11749, Cass. Civ. Sez. III, 22.04.1998, n.4070);
- 9) che, nonostante rituale diffida inviata all'Amministrazione Provinciale di Benevento a mezzo lettera raccomandata del 24.05.2004, ricevuta in data 25.05.2004 (all.5), a tutt'oggi non si è ancora provveduto al risarcimento del danno, nè è stata formulata alcuna offerta;

Tanto premesso, l'attore come difeso e rapp.to,

#### CITA

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente o legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica in Benevento alla Piazza Castello, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento all'udienza del 24.03.2005 (ventiquattro marzo duemilacinque) locali ed ora di rito, con l'invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi dell'art.166 c.p.c., avvertendo che in mancanza incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e si procederà in sua declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito così provvedere:

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale di Benevento in ordine al sinistro di cui in premessa;

2) condannare l'Ente convenuto al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti pari a complessivi €.4566,60, somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;

3) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Si chiede ammettere prova testimoniale sui capi 1)2)3)4)5) preceduti dal "vero che".


Con riserva di ulteriormente precisare, articolare e dedurre ex artt. 183 e 184 c.p.c..

Si allega:

- preventivo dell'officina Caporaso Mariano;
- fattura n.259 del soccorso stradale Zuzolo Gerardo;
- verbale dei Carabinieri di Castelfranco in Miscano;
- n.3 fotografie;
- raccomandata a/r del 24.05.04;
- nota A.P. di Benevento del 08.07.04.

Ai sensi della legge 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore ad Euro 5.200,00.

Benevento, 12.01.2005

Avv. Mario Spina  


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'attore, rapp.to e difeso come in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario in servizio presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a :

- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente o legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica in Benevento ala Piazza Castello e ciò ho fatto mediante

A MANI DI *Spina Rosanna*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*M* *17/11/95*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (B3)

Avv. T. P. P. P. P.



0000876

COPIA

Anno 2003

R.G. 355A/03

Sent. N. 192/2004

REPUBBLICA ITALIANA

Cron. N. 867/04

In nome del popolo italiano

Rep. 35/04

Il Giudice di Pace di Vitulano nella persona del Dr. Andrea BUONO

Depositata il

ha emesso la seguente

13 DIC. 2004

SENTENZA

Assegnata a sentenza il

nella causa civile al n. 355A/03 R.G. Affari Civili Anno 2004 promossa da:

30 Novembre 2004

Fabio FORTUNATO, nato a Narni (TR) il 5 Aprile

Fatto avviso dep. il

1981 residente in Cantelgato, nonché elettricamente

13 DIC. 2004

domiciliato in Benevento alla via Torre della Ca

OGGETTO:

rena n. 137 Avv. to T. Pennino che lo rappresenta e difende

Risarcimento

contro:

Danni derivante

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BN

Da accertato stato

in persona del no legale rapp. P.T. nonché elettricamente

dale.

domiciliato in Solofoca (BN) alla

via Procvsi 20 Avv. to Salvatore Fagnone che

lo rappresenta e difende.

GENERALI ASSICURAZIONI in persona


del legale rappresentante P.T. per la carica domici-

liata in TS - Piazza Duca degli Abruzzi, 2

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

Voglio il Giudice di Pace accertare e dichiarare



la convenuta quale unico responsabile del sinistro  
per cui è causa e per l'effetto condannare lo stesso  
o chi di ragione al pagamento di tutti i danni su  
biti dell'autovettura, con vittoria delle spese di  
giudizio.

### PARTE CONVENUTA

Preliminarmente voglio il Giudice di Pace dichiarare la  
nullità dell'atto di citazione; subordinatamente  
rigettare la domanda con vittoria delle spese di  
lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 27 giugno 2003, notificato  
il 30 giugno 2003 Fabio Fontana, conveniva in giudizio  
Savanni a questo Giudice di Pace, per l'udienza del pro-  
mo 10 ottobre 2003, la Provincia di Benevento  
e le Assicurazioni Generali SpA, in solido fra di loro  
per sentirle condannare al risarcimento danni  
di cui è causa.

All'udienza del 3 Novembre 2003, presente  
l'attore, nessuno si costituiva per la compagnia di  
Assicurazioni, mentre si vedeva legalmente presente  
la Provincia di Benevento.

Opuscolo si seguiva, rispettivamente, ai propri  
altri interpellati - confermando il conte

auto

L'altore affermava di essere proprietario di una autovettura Opel Tigra n. BG 9052C ed il giorno 9 febbraio 2003, nel momento lo stesso percorreva a bordo della predetta autovettura il tratto di strada Provinciale Casteljoto-Beccaro feroce contro dei massi di pietra che cadevano nella carreggiata della collinetta che costeggia lo stesso. L'incidente de quo si verificava per l'esistenza di massi sul fondo strada.

Si richiedeva un bonario compenso della vertenza, ma con esito negativo; pertanto le feroce, preliminarmente quello giudice di Pace su richiesta di parte, provvedeva ad acquisire un verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casteljoto.

A questo punto la parte altore richiedeva di rinunciare alla domanda nei confronti della Compagnia di Assicurazione; la parte convenuta respingeva le richieste interloquenziali avanzate da parte attore. Il giudice si riserva.

Successivamente, il giudice, rivolgendosi le riserve emetteva sua ordinanza dichiarando

estinte l'azione fra le parti - con compensazioni delle spese.  
In data 5 maggio 2004 la parte attiva presentava  
istanza di revoca ordinaria ed il giudice in proposito  
informava la comparsa delle parti.

Su accordo delle parti il giudice di pace revocava  
l'ordinanza, annullando la prova testimoniale,  
nelle persone del vigile Urbano Paschillo, di Fa-  
bio Simoneo, Cristiano Treviso che venivano  
ammesse -

La causa andava quindi a conclusione, entro  
voci i fascicoli per la decisione il 30 Novembre 2004

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente all'eccezione avanzata  
da parte convenuta in merito alle nullità  
dell'atto di citazione per chi in violazione  
dell'art. 164 cpc, questa va respinta -

Infatti in proposito va tenuto presente non l'ar-  
ticolo 164 cpc ma il 318 cpc che ordina il con-  
tenuto di tale istituto giuridico all'essenziale  
(ad una sorta di "nucleo duro") e ciò per  
una volontà di semplificazione e deforazione  
- L'argomento in questione rappresenta  
quello dove maggiormente si è manifestata

la specificità e la specificità del processo davanti al giudice di Pace, al punto tale che tale atto introduttivo può avvenire anche verbalmente. Nel caso di specie, conseguentemente, la domanda presentata da parte alterica risulta per questo giudicante: sostanzialmente avvenuta. La questione principale che si è a lungo posta all'attenzione dello stesso e più propriamente è quella di stabilire se la responsabilità per danni provocati ad un'auto in circolazione lungo una strada di proprietà di un Ente pubblico, vada interpretata nella previsione generale dell'art. 2043 CC oppure se possa configurarsi, anche a carico delle P. A., quella speciale forma di colpa prevista dall'articolo 2051 CC che investe invece i danni di cose in custodia.

Stando così i fatti nel caso di specie, non vi sono dubbi che il sinistro di cui si è accennato, si è verificato lungo una arteria, seppure sottoposta ad uso generale e diretto da parte degli utenti, non può però considerarsi come avente una estensione tale da far ritenere oggettivamente improprio l'esercizio di un adeguato con-

terollo da parte dell'Ente Proprietario -

Questo Giudice di Pace ritiene qui corretto in  
quedare il fatto di cui è causa nell'ambito  
della responsabilità da cose in custodia.

Consegue quindi verificare se l'attore si è  
rinunciato a dimostrare l'esistenza di un nesso di  
causalità tra la res in custodia e l'evento  
ed il danno avvenuto, all'Opel Tigra BL 9052C,  
nell'ambito invece al custode, recluso la S.A., l'ave-  
re di provare il caso detto "fortuito" ossia l'es-  
istenza di fatti straordinari ed imprevedibili  
improbabili da recidere il nesso etiologico che  
deve legare l'evento lesivo alla cosa.

Per quanto ci riguarda l'attore ha comunque assol-  
to il suo onere ai sensi dell'art. 2697 CC, e ciò lo  
ha fatto attraverso l'assunzione di prove testi-  
moniali, abbastanza attendibili, ma sicuramente  
te convincenti perché dettagliate e convergenti.  
Il teste Simone infatti ci riferisce che, in quel pro-  
mo, fermava anche lui, con la propria auto, la  
strada provinciale Cerveteri - Benevento.

Tuttavia precedeva l'auto attorea ed all'improvi-  
so ha dovuto evitare un grosso sasso ed allora  
l'istea caduta dalla discesa laterale man-  
terrosa; ma l'auto si è rovesciata però rimasta

meva lo stesso coinvolto nell'infrazione di cui si  
controverte.

Tale l'Espresso ha trovato il suo riscontro in un  
ulteriore testo; il vigile urbano Pavullo il qua-  
le conferma il proprio rapporto, fatto per l'occasione  
ed agli atti comunali-depottero equi in copia agli atti.  
Ma se l'altore ha fornito una prova attendibi-  
le circa il messo comunale di cui al rinvio che si in-  
trattiene, non altrettanto lo ha fatto la parte  
convenuta, non fornendo questa alcuna prova  
in merito ad un eventuale caso fortuito.

La domanda va quindi accolta.

Invece per quanto riguarda il quantum, nessun  
elemento legale è agli atti di causa.

I veri preventivi certamente possono rappresentare  
un orientamento per il giudice, anche se,  
in se e per se, appaiono privi di elementi precisi  
di determinazione, tuttavia restano validi per  
quanto qui si segue si andrà a dire - le foto,  
allegate agli atti, rappresentano una prova  
da tener presente.

La parte convenuta li contesta ma in proposito  
nulla di più si dice.

In questo caso una eventuale nomina di  
un CTU appaiva impropria; anche nel caso

questo giudice lo ha ritenuto illegittimo e  
irrituale. Essa non poteva ricoveramente sol  
levare le parti, e i loro azioni probatorie, dai  
quali restano gravati ex art. 2697 CC ( con 2  
maggio 1990 n 3615 ); la CTU non può in  
fatti essere di sorta per la ricerca delle prove  
che le parti debbono fornire o per avviare  
alle carriere probatorie o loro inutilità.  
Tuttavia nel caso di specie l'esistenza di un dan  
no comunque è stato provato nella sua essen  
za ontologica per non potendo essere provato  
nel suo preciso ammontare.

Questo Giudice di Pace, in conclusione, ai sensi  
dell'art. 1226 CC, valutando i preventivi  
probatori e valutandoli con le proprie esperien  
ze di mercato, ritiene giusto in proporzione  
valutare il danno equitativamente e forfetta  
riamente in € 1.500,00; trattandosi di li  
quidazione equitativa senza interesse o di  
valutazione fuori riconoscenza.

Le spese di lite debbono seguire la socome  
benza ai sensi dell'art. 93 cpc - in parte prece  
dentemente compensate, fra le parti, fino a quel momento.

P. Q. M.

il giudice di Pace di VITULANO, nelle forme

del Dr. Andrea BUONO continua l'Amministrazione Provinciale di Benevento in solido con le Assicurazioni Generali SpA, anche in persona dei rispettivi procuratori e legali rappresentanti I.T., a pagare a favore di Fabio Forciniti la somma di € 1.500,00, nonché a rimborsare direttamente al procuratore ottoreo le spese di lite che liquida in complessivi € 600,00 di cui € 300,00 di diritti, € 250,00 di onorari, ed il resto per spese oltre il 12,5% IV diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti.

Vitulano, 12 Dicembre 2004

IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IL GIUDICE DI PACE  
VITULANO (BN)

Depositato il 13 DIC. 2004

*Andrea Buono*



Il Cancelliere  
dott.ssa Gabriella Del Gais

*Gabriella Del Gais*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge. Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano in possesso di mettere ad esecuzione il presente titolo ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Vitulano, 23.12.01

Il Cancelliere

F. D.

E' copia conforme all'originale  
e si rilascia in forma esecutiva a richiesta  
dell'Avv. T. Aquino  
Vitulano, il 23.12.01

IL CANCELLIERE

L'avv.  
Fabio,  
Benev

di sent  
Buono  
23.12.01  
precett

All'An  
direttor  
alla vi  
Forgior  
del pres  
Diritti e  
Spese li  
Posizion  
Copia n  
Ritiro ti

Disamin

Compila

Dattilogr

notifica

## ATTO DI PRECETTO

L'avv. Pennino Tiziana quale procuratore in atti del sig Fortunato Fabio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento alla Via Port'Arsa n. 29,

### Agendo in virtù

di sentenza n. 192/2004, resa dal Giudice di Pace di Vitulano dott. Buono in data 13.12.2004 e spedita in forma esecutiva in data 23.12.2004 e notificata pedissequamente al presente atto di precetto.

### INTIMA E FA PRECETTO

All'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del direttore p.t., per la carica elettivamente domiciliata in Solopaca alla via Procusi n. 20 presso lo studio dell'avv. Salvatore Forgione di pagare entro il termine di **giorni 120** dalla notifica del presente atto, in favore dell'istante, le seguenti somme:

Diritti ed onorari liquidati in sentenza	550,00
Spese liquidate in sentenza	50.00
Posizione archivio: diritto	39.00
Copia n. sentenza: n. 2	10.00
Ritiro titolo: diritto	10.00
spese	12,40
Disamina Titolo : diritto	20.00
Compilazione precetto: diritto	39.00
spese	10.00
Dattilografia: diritto	12.00
Notifica sentenza : diritto	10.00

Isame relata :	10.00
rimborso forfettario 12,5 %	8.75
CPA 2 %	14.17
IVA 20 %	144.58
È così complessivamente euro	<b>939.90</b>

Con espressa e formale avvertenza ad essa intimata che, non provvedendo al pieno ed integrale pagamento di quanto sopra, nel termine di cui innanzi , si procederà ad esecuzione forzata in suo danno, con aggravio di spese e competenze

Benevento li, 13 gennaio 2005.


avv.  Tiziana Pennino

### Relata di Notifica

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di gennaio dell'anno 2005 su richiesta dell'avv. Tiziana Pennino , ho notificato il su esteso atto, ad ogni effetto di legge:

1) all'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del direttore p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Solopaca alla via Procusi n. 20 presso lo studio dell'avv. Salvatore Forgione.

1)



76 del cronologico

UFFICIO UNICO  
GIUDIZIALE E NOTIFICHE  
Cantonale di Benevento

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Racc. N. \_\_\_\_\_

**AVVERTENZE**

presente busta devono applicarsi  
tasse:

incantura e raccomandazione  
il piego.

incantura e raccomandazione  
l'avviso di ricevimento.

esente raccomandazione deve descri-  
consegnarsi

Se questi è  
ta ad uno

addette alla  
destinatario, purché

a sana di mente e di età

quattordici anni.

082454189 Benevento

POSTE ITALIANE



POSTE ITALIANE - TARIFFA ATTI GIUDIZIARI  
Tassa di diritti pagati  
Aut. n. DC/DCI/3843/110/2000/BV del 25-01-2000

# SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Aw.

Salvatore Fargione

Via Rocca M<sup>o</sup> 20

(.....)



Salopara

**IMPORTANTE PER GLI UFFICIALI POSTALI:** Se il destinatario e le persone  
alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno e  
rifiutano il piego sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere  
subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio posta-  
le per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente con l'annotazione:  
« Rifiutato dal destinatario - Compiuta giacenza ».